

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
IL GOT

Nella causa civile promossa da Prioriello Lucio, titolare della "F.P. Electronis di Prioriello Lucio", rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Judith Orsini presso e nel cui studio ha eletto domicilio in Campobasso, alla via G. Mazzini, 6.

RICORRENTE

Contro

Banca Adriatica spa, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Novelli, elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini n.112, presso lo studio dell'Avv. Antonio Ferri che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, insieme all'Avv. Domenico Iodice del Foro di Torino.

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 giugno 2013.

In via preliminare, deve evidenziarsi che il Prioriello Lucio, nella spiegata qualità, con un primo ricorso del 20/3/2012, ex art. 702 bis, citava in giudizio, innanzi a questo stesso Tribunale, la Banca Nazionale dell'Adriatico spa per ivi sentirla condannare alla restituzione delle somme percepite in più sul rapporto di conto corrente, per errato calcolo degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni, non contrattualizzate ed a qualsiasi titolo percepite.

Con ordinanza depositata in data 29 dicembre 2012, veniva dichiarata l'improcedibilità del ricorso di cui sopra, avverso la quale il Prioriello non ha presentato ricorso nei termini di cui all'art. 702 quater.

Con successivo ricorso, depositato in data 24/1/2013, sempre ex art. 702 bis, ora all'esame di questo giudice, ha riproposto nuovamente le stesse domande giustificando il mancato gravame della ordinanza sul presupposto che nel giudizio sommario di cognizione, soltanto l'ordinanza di accoglimento è appellabile, mentre l'ordinanza di rigetto non è appellabile e come tale non passa in cosa giudicata, secondo l'interpretazione che se ne ricava dell'art. 702 quater, con riferimento al sesto comma dell'art. 702/ter, nel senso che la norma attribuisce efficacia di giudicato soltanto all'ordinanza provvisoriamente

esecutiva che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Secondo detta interpretazione la tutela del soccombente è affidata alla facoltà di riproporre la domanda, se del caso anche in via ordinaria, il che garantirebbe la successiva piena appellabilità (cfr. sentenza della Corte di Appello di Roma sez.3 1321/2012).

La resistente Banca dell'Adriatico spa contesta quanto dedotto da parte ricorrente, sostenendo l'appellabilità anche delle sentenze di rigetto e poiché la già citata ordinanza non è stata appellata si è formato giudicato sostanziale, per cui la ripresentazione del secondo ricorso violerebbe il principio del ne bis in idem.

Le deduzioni di parte ricorrente, riprese dalla decisione della citata Corte di Appello di Roma, non sono condivisibili.

Infatti, non appare corretta l'interpretazione restrittiva dell'art. 702 quater secondo cui sarebbero appellabili solo le ordinanze di cui al sesto comma dell'art. 702 ter. (accoglimento della domanda) e non, anche, quelle di inammissibilità (la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702 bis), di incompetenza ovvero di rigetto, perché anche queste possono assumere efficacia esecutiva, attesa l'obbligatorietà della statuizione sulle spese di giudizio. D'altro canto nel nostro ordinamento tutte le sentenze passano in giudicato, ivi comprese le ordinanze avente natura sostanziale, per cui non vi è ragione perché l'ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione debba discostarsi da tale regola generale.

Il avviso di questo giudice il sesto comma dell'art. 702/ter ben può essere considerato una specificazione del comma precedente il quale a sua volta, indica in generale l'ordinanza che decide nel merito sia accogliendo che rigettando la domanda.

Infatti, ove si dovesse accedere alla tesi sostenuta da Prioriello si giungerebbe all'assurdo che il processo invece di procedere verso una decisione definitiva, ritornerebbe di nuovo all'inizio, vanificando le finalità assegnate dal legislatore al rito sommario della velocizzazione dei processi e della ragionevole durata degli stessi, oltre a quello di economia processuale.

In conclusione, poiché questo Tribunale dovrebbe nuovamente pronunciarsi su di una questione di procedibilità del ricorso già decisa con l'ordinanza del 29/12/2012, non impugnata dal Prioriello, ritiene di dover dichiarare inammissibile il ricorso, per il principio del ne bis in idem.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Prioriello Lucio e lo condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 500,00, oltre quanto dovuto per legge.

Campobasso 1/7/2013

IL GOTT
Dr. Giuseppe Di Meo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Rossella CAMMELLA

Deposito in Cancelleria
n. 01 LUG. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Rosella CAMELLA



IL CASO.it